ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1222 del 27/04/2016

Oggetto D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ HERA SPA

CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, V. PIO N. 1. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPURAZIONE

ACQUE REFLUE URBANE

Proposta n. PDET-AMB-2016-1201 del 22/04/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA

Dirigente adottante PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Sinadoc. Pratica 8972/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società HERA SPA con sede legale nel Comune di

BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di POGGIO RENATICO, V. PIO

N. 1. Protocollo istanza del SUAP Comune di Poggio Renatico n. 7299 del 13/05/2015.

Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

URBANE.

ILDIRIGENTE

Vista la domanda in data 13/05/2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Poggio Renatico,

assunta al P.G. della Provincia il 20/05/2015 con il n. 34905, presentata al SUAP del Comune

di Poggio Renatico in data 13/05//2015, dalla Società HERA SPA, nella persona di

GIANNICOLA SCARCELLA in qualità di Legale Rappresentante/Responsabile Impianti

Fognario Depurativi, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed

impianto nel Comune di POGGIO RENATICO, V. PIO N. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di

RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO, con autorizzazioni settoriali in

scadenza;

- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione

Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio

2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art.



- 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle
 Unioni e fusioni di Comuni";
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:



Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- visto il parere favorevole, per quanto di competenza, di prot. n. 9463 del 24/06/2015 del
 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con prescrizioni, per il rilascio dell'AUA per lo scarico del depuratore di Poggio Renatico nello Scolo Canali;
- vista la nota del SUAP del Comune di Poggio Renatico del 18/04/2016, assunta al P.G. di ARPAE il 19/04/2016 con il n. 3730, di trasmissione di integrazioni richieste dalla Provincia stessa, con cui inoltre precisava che i termini del procedimento sono stati sospesi dalla data del 29/05/2015, con ripresa dei termini a decorrere dal 05/04/2016, data di presentazione al SUAP delle integrazioni richieste;
- considerato che nella nota sopramenzionata, il Comune di Poggio Renatico, relativamente alla matrice rumore, prende atto della dichiarazione sostitutiva fatta dalla ditta in cui dichiara di sottostare ai limiti di legge;
- considerato che si tratta di uno scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, dotato di un impianto di depurazione con potenzialità massima di 7.000 A.E, a servizio di pubbliche fognature dell'agglomerato di Poggio Renatico e della località Gallo, con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dalla Delibera di G.R. n. 1053/03, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 2.000;



- preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è
 regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 51526 del 20/06/2011;
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del precedente titolo
 abilitativo in materia di scarichi di pubbliche fognature;
- dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13,
 di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle



Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

 dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di POGGIO RENATICO alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di POGGIO RENATICO, V. PIO N. 1 codice fiscale 04245520376 per l'esercizio dell'attività RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario, dell'impianto di depurazione di Poggio Renatico, via Pio, nel corpo idrico ricettore Scolo Canali, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte



integrante (all. 1– **punto S**), deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.

- 2. il limite del parametro Escherichia coli è di 5.000 UFC/100 ml.
- Gli scarichi di acque bianche, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (allegato 2) devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare acque meteoriche.
- **4.** L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, per i parametri sopramenzionati, allo scarico dell'impianto e alle acque in entrata, con una frequenza di campionamento semestrale, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi ad ARPAE di Ferrara.
- **5.** Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e in accordo con ARPA di Ferrara.
- **6.** Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
- 7. Gli scaricatori di piena, indicati dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegato 2), a servizio di questa rete fognaria devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nei corpi idrici ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
- 8. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol.
- 9. E` fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.



- **10.** In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
- **11.** La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
- 12. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
- 13. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (allegato 1) deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
- **14.** E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
- **15.** E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.
- 16. La ditta dovrà trasmettere, entro 12 mesi dal rilascio da parte del SUAP della presente autorizzazione, ad ARPAE Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, una relazione descrittiva corredata da appositi allegati grafici, in cui siano riportati le superfici dei bacini serviti, gli sfioratori e gli scarichi di acque meteoriche presenti sulle linee fognarie che possono influenzare le portate in arrivo alle canalizzazioni demaniali, il valore delle portate smaltibili dalla rete fognaria di raccolta delle acque bianche nei punti di scarico nella rete demaniale e particolari quotati, con caposaldo consorziale, degli sfioratori suddetti.
- 17. la ditta dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, della richiesta concessione per la regolarizzazione della posa della tubazione dello



scarico del depuratore, corredata dalla documentazione tecnica di riferimento, o a dimostrare l'avvenuta presentazione..

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e/o variazioni alla capacità depurativa dello scarico, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e al Comune di Poggio Renatico, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

 scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 51526 del 20/06/2011.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, atto n. 51526 del 20/06/2011.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico.



Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO
AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL
PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.